

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 04764/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4764 del 2024, proposto da Comune di Livinallongo del Col di Lana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Farina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Enrico degli Scrovegni 29;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unita' Missione per il Pnrr, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per Gli Affari Europei, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Comune di Ceneselli, Comune di Cerea, Comune di Villa Bartolomea, non

costituiti in giudizio;

Comune di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi D'Ottavi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

IN VIA PRINCIPALE, PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA E COMUNQUE PREVIA ADOZIONE DELLE IDONEE MISURE CAUTELARI AI SENSI DELL'ART. 55 C.P.A.:

- del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di Missione del PNRR, reg. ufficiale U.0029958 del 28.02.2024, a firma del Direttore Generale Coordinatrice dell'Unità di Missione, avente ad oggetto “Missione 4 – Istruzionee ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. Comunicazione di decadenza dal finanziamento per mancato rispetto della milestone europea di aggiudicazione dei lavori CUP: E95E22000070006”;

- della nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione del PNRR, reg. ufficiale U.0019702 del 14.02.2024, a firma del Direttore Generale Coordinatrice dell'Unità di Missione, avente ad oggetto “Missione 4 – Istruzionee ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. Comunicazione di avvio della decadenza dal finanziamento di cui alla M4C1I1.1. CUP: E95E22000070006”;

- dell'art. 13, comma 4, dell'Avviso pubblico reg. ufficiale n. 48047 del 2 dicembre 2021 “per la presentazione di candidature per la realizzazione di asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzionee Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili

nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”, nella parte in cui dispone che “in nessun caso può precedersi alla rimodulazione dei milestone e target associati all'intervento oggetto del presente avviso”;

-dell'art. 10 dell'accordo di concessione di finanziamento, nella parte in cui stabilisce che l'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione procede a dichiarare la decadenza dell'ente locale dal finanziamento concesso in caso di “mancata aggiudicazione dei lavori da parte dell'ente locale entro il termine del 31 maggio 2023 e/o eventuale diverso termine previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”; per quanto occorrer possa, delle Linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione, reg. ufficiale 61603 del 03.04.2023 e, in particolare, dell'art. 4, che disciplina i termini di attuazione del progetto, dell'art. 9, ove prevede che “in ogni caso le modifiche, sia di tipo economico sia afferenti alla realizzazione dell'opera, non possono modificare le previsioni relative alle milestone e ai target associati agli interventi, e devono garantire il rispetto della tempistica concordata, in coerenza con il cronoprogramma di investimento” e dell'art. 10, laddove disciplina la revoca del finanziamento in caso di mancato raggiungimento delle milestone;

- di ogni altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti;

NONCHÉ, IN VIA SUBORDINATA,

PER LA CONDANNA

del Ministero dell'Istruzione e del Merito al risarcimento del danno ex art. 30 c.p.a, in ragione della responsabilità per i ritardi del procedimento di ammissione al finanziamento derivanti dall'accertata violazione, da parte dello stesso Ministero, della milestone nazionale M4C1-00-ITA-1 di “Approvazione della classifica degli interventi” entro il primo trimestre del 2022 (31 marzo 2022), nonché in ragione

dell'inerzia e della condotta non collaborativa tenuta dal ministero rispetto al mancato tempestivo riscontro della motivata richiesta di proroga avanzata dal Comune di Livinallongo del Col di Lana in data 19.06.2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Comune di Roma;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2024 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto:

- di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati che hanno partecipato con esito favorevole alla procedura da cui è stato dichiarato decaduto l'odierno ricorrente; integrazione che dovrà essere effettuata da quest'ultimo mediante notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di quanto disposto da questa Sezione con l'ordinanza n. 836/2019, a pena di improcedibilità del ricorso sia in relazione alla notifica sia in relazione al deposito;
- di dover fissare l'udienza pubblica per la discussione del ricorso nel merito al 2 luglio 2024 e che tale celere fissazione sia comunque idonea a non pregiudicare le esigenze cautelari rappresentate dal ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione e fissa udienza pubblica al 2 luglio 2024.

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

Francesca Dello Sbarba, Referendario

L'ESTENSORE

Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE

Emiliano Raganella

IL SEGRETARIO